



COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.77 DEL ventisette luglio duemilaventuno

O G G E T T O : ART. 14 CCNL 22.01.2004 PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI EAUTONOMIE LOCALI.
UTILIZZO PARZIALE DIPENDENTE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "VALLE DELL'IRNO" AMBITO S6
DI BARONISSI ..:APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 12,30 nei locali della Casa Comunale. La Giunta Comunale, convocata nei modi d'uso, si è riunita sotto la presidenza del sig. VOLPE DOMENICO, Sindaco nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VOLPE DOMENICO	SINDACO	SI
STRIFEZZA Vitantonio	ASSESSORE	SI
SIANI Fabiana	ASSESSORE	SI
FLORIO Cristina	ASSESSORE	SI
FEREOLI Antonio	ASSESSORE	SI
CAPALDO Antonella	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa ANNALISA CONSOLI

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell' argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22/01/2004 all'art. 14 prevede la possibilità di utilizzare, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione con il consenso dei lavoratori interessati e previo assenso degli enti di appartenenza, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo contratto di lavoro;

VISTA la richiesta del dott.ssa Rossella Ciardi, dipendente a tempo indeterminato e parziale, categoria D, posizione economica D1, presso L'Azienda Speciale Consortile "Valle dell'Irno" Ambito S6 di Baronissi, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 25.06.2021 al n. 10726;

PREMESSO che il Comune di Bellizzi, volendo avvalersi della possibilità offerta dalle disposizioni in premessa richiamate, ha richiesto all'Azienda Speciale Consortile "Valle dell'Irno" Ambito S6 di Baronissi, con nota prot. n. 10733 del 25.06.2021, la disponibilità all'utilizzo temporaneo e a tempo parziale per n. 21 ore settimanali, fino al 31.12.2021 salvo proroga, dell'Istruttore Direttivo, dott.ssa Rossella Ciardi, mediante l'istituto della convenzione di cui all'art. 14 del CCNL Comparto Regioni - Enti Locali;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile "Valle dell'Irno" Ambito S6 n. 15 del 28.06.2021, ad oggetto "Art. 14 del CCNL Enti locali 22.01.2004. Approvazione schema convenzione dipendente dott.ssa Rosella Ciardi, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 21.07.2021 al n. 12300;

DATO ATTO che:

- sulla base della suddetta deliberazione e dell'assenso della dott.ssa Rossella Ciardi, Istruttore Direttivo Contabile dell'Azienda Speciale Consortile "Valle dell'Irno" Ambito S6, categoria D, posizione economica D1, CCNL Comparto Regioni Enti locali, si prevede, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22/01/2004, l'utilizzo del predetto dipendente da parte del Comune di Bellizzi fino al 31.12.2021, con decorrenza dal 01.09.2021, salvo proroga, per numero 21 ore settimanali nell'ambito dell'orario settimanale d'obbligo, oltre eventuali prestazioni da svolgere al di fuori dell'orario di lavoro che saranno assoggettate alla disciplina contrattuale prevista per la posizione di lavoro ricoperta;
- ogni onere finanziario connesso al trattamento economico fondamentale del dipendente sarà posto per il 58,33% a carico del Comune di Bellizzi e per il 41,67% a carico dell'Azienda Speciale Consortile "Valle dell'Irno" Ambito S6 di Baronissi, fatte salve le retribuzioni connesse ad incarichi o prestazioni aggiuntive che resteranno a carico dell'ente conferente;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali e inoltre si stabilisce che:
 - a. il rapporto di lavoro del dipendente utilizzato è gestito dall'Azienda Speciale Consortile "Valle dell'Irno" Ambito S6 di Baronissi, quale ente di provenienza del dipendente, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore;
 - b. per le prestazioni svolte nell'ambito dell'orario ordinario, il Comune di Bellizzi rimborserà all'Azienda Speciale Consortile "Valle dell'Irno" Ambito S6 di Baronissi la correlativa quota di spesa, proporzionalmente al tempo di lavoro in assegnazione;
 - c. per le prestazioni svolte al di fuori dell'orario ordinario, il relativo compenso, qualora ne ricorrano le condizioni contrattuali, verrà determinato sulla base delle tariffe previste dal contratto di lavoro e resterà a carico dell'ente che ha autorizzato la prestazione;
 - d. il comma 4, dell'art. 14, del CCNL 22/01/2004 prevede che i lavoratori utilizzati a tempo parziale possano essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'Ente di utilizzazione ed il relativo importo annuale è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello in godimento allo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento;
 - e. il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione può variare da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 ai sensi del comma

2 dell'art. 15, del CCNL 21/05/2018. Ai sensi del comma 6 dell'art. 17 del CCNL 21/05/2018, al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, il Comune di Bellizzi può altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione di importo non superiore al 30% della stessa;

- f. in caso di conferimento dell'incarico di responsabile di servizio, gli oneri relativi alla retribuzione di posizione e di risultato restano a carico del comune che lo conferisce, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti;

VISTO il parere n. 2141/2005 del Consiglio di Stato nel quale è precisato che *“qualora l'utilizzazione di personale avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, rimane comunque ferma la permanenza del rapporto di lavoro a tempo pieno presso l'amministrazione di provenienza. L'ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di lavoro presso l'ente originario anche se svolge parzialmente le prestazioni lavorative a favore di un altro ente comunque nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto principale”*;

DATO ATTO che la Corte dei Conti, sezione regionale Veneto, nella deliberazione n. 955/2012/PAR del 19/11/2012 ha precisato che, a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario di lavoro (d.lgs. 66/2003), occorre, in ogni caso, rispettare:

- la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario (rispettivamente 36 ore e 12 ore);
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale;
- la fruizione delle ferie, che dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;

PRECISATO che la prestazione di lavoro verrà svolta nel rispetto degli orari stabiliti dal Comune di Bellizzi e dall'Azienda Speciale Consortile “Valle dell'Irno” Ambito S6 di Baronissi di comune accordo;

DATO ATTO che vengono rispettati i vincoli per le spese di personale, previsti dall'art. 1, comma 557 e, nuovo comma 557-*quater*, della legge 27/12/2006 n. 296 (*introdotto dall'art. 3, comma 5-bis del D.L. 90/2014 come convertito nella legge 114/2014*);

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

DATO ATTO che, al fine di disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra i due enti, è stato predisposto, in virtù di quanto previsto dall'art. 14 del CCNL “Regioni- Autonomie locali” stipulato in data 22.01.2004, uno schema di convenzione che può essere approvato con il presente atto, in quanto conforme alle vigenti norme contrattuali e conforme rispetto alla volontà del Comune di Bellizzi e dell'Azienda Speciale Consortile “Valle dell'Irno” Ambito S6 di Baronissi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile “Valle dell'Irno” Ambito S6 di Baronissi n. 15 del 28.06.2021 con la quale è stato:

- autorizzato l'utilizzo temporaneo e a tempo parziale, per 21 ore settimanali da parte del Comune di Bellizzi del dott.ssa Rossella Ciardi, Istruttore Direttivo Contabile dell'Azienda Speciale Consortile “Valle dell'Irno” Ambito S6 di Baronissi;
- approvato lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL “Regioni- Autonomie locali” stipulato in data 22.01.2004;
- dato atto che la convenzione decorre dal 01.09.2021 e fino al 31.12.2021, salvo proroga;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente C.C.N.L. del comparto “Regioni -Autonomie locali”;
- il D. lgs n. 165/2001, artt. 5-6;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI AUTORIZZARE**, per le ragioni indicate nella premessa del presente atto, l'utilizzo temporaneo e a tempo parziale, per 21 ore settimanali da parte del Comune di Bellizzi della dott.ssa Rossella Ciardi, dipendente a tempo indeterminato Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile "Valle dell'Irno" Ambito S6 di Baronissi - Istruttore Direttivo, categoria D1, posizione economica D1, CCNL Regioni e autonomie locali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del C.C.N.L. "Regioni-Autonomie Locali" 22/01/2004;
3. **DI DARE ATTO** che la prestazione lavorativa della dipendente Istruttore Direttivo, categoria D1, si svolgerà per n. 21 ore settimanali, presso il Comune di Bellizzi e per n. 15 ore settimanali presso l'Azienda Speciale Consortile "Valle dell'Irno" Ambito S6 di Baronissi, con decorrenza dal 01.09.2021, con la sottoscrizione della convenzione, allegata al presente atto, fino al 31.12.2021 salvo proroga, nel rispetto di quanto precisato nella parte narrativa, stabilito d'intesa con l'Azienda Speciale Consortile "Valle dell'Irno" Ambito S6 di Baronissi e con il consenso della dipendente interessata con la quale viene ad instaurarsi a tutti gli effetti un rapporto di lavoro dipendente;
4. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione disciplinante i rapporti giuridici ed economici da stipularsi tra il Comune di Bellizzi e l'Azienda Speciale Consortile "Valle dell'Irno" Ambito S6 di Baronissi, che allegata sotto la lett. A) al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;
5. **DI DARE ATTO** che ogni onere finanziario connesso al trattamento economico fondamentale del dipendente sarà posto per il 58,33% a carico del Comune di Bellizzi e per il 41,67% a carico dell'Azienda Speciale Consortile "Valle dell'Irno" Ambito S6 di Baronissi, fatte salve le retribuzioni connesse ad incarichi o prestazioni aggiuntive che resteranno a carico dell'ente conferente;
6. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Affari Generali l'adozione degli atti gestionali conseguenti al presente deliberato;
7. **DI DISPORRE** che il presente atto venga inviato all'Azienda Speciale Consortile "Valle dell'Irno" Ambito S6 di Baronissi;
8. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 37, comma 2, della legge regionale n. 2 del 04.02.2016.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 660 GIUNTA COMUNALE

Data: 26.07.2021

REDATTORE DELLA PROPOSTA: dott. Alfonso DEL VECCHIO

OGGETTO: ART. 14 CCNL 22.01.2004 PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI. UTILIZZO PARZIALE DIPENDENTE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "VALLE DELL'IRNO" AMBITO S6 DI BARONISSI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L." così come modificato dall'art. 3 comma 2 e 5, del DI 174/2012 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il seguente parere:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole Data 26.07.2021 IL RESPONSABILE AREA AA.GG. Dott. Alfonso DEL VECCHIO 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole Data 26.07.2021 IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Dott. Gianfranco BASSI 

DELIBERAZIONE N. 77 DEL 27.07.2021

CONVENZIONE

TRA L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CONSORZIO SOCIALE VALLE DELL'IRNO S6" ED IL COMUNE DI BELLIZZI PER L'UTILIZZO IN FORMA ASSOCIATA E PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL REGIONI - AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 DELLA DIPENDENTE ROSSELLA CIARDI DEL CONSORZIO SOCIALE VALLE DELL'IRNO AMBITO S6.

Con il presente atto convenzionale in forma di scrittura privata a valere tra le parti ad ogni effetto, tra l'Azienda speciale consortile "Consorzio Sociale Valle dell'irno S6" (codice fiscale: 05535170657) con sede in Baronissi (SA), via _____, rappresentata dal Presidente p.t. Dott. Gianfranco Valiante (C.F. VLNGFR55A14H703H), in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Comune di Bellizzi (CF 02615970650) - in persona del Sindaco p.t. - rappresentato dal Dott. Alfonso Del Vecchio, domiciliato per la sua qualifica presso la sede comunale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____, recante a oggetto: "Articolo 14 CCNL – Regioni-autonomie locali del 22 gennaio 2004. Utilizzo di personale assegnato dal Consorzio Sociale Valle dell'irno S6 mediante convenzione".

Premesso che:

- L'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le amministrazioni locali in regola col patto di stabilità possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- ancora, la flessibilità introdotta dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- in aggiunta, l'articolo 14 del CCNL regioni-enti locali del 22/01/2004 prevede che "gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica detto CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione"; la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore";
- l'orientamento applicativo dell'Aran sull'istituto in questione (RAL_1771_Orientamenti Applicativi) stabilisce che:
 - a) la disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004 trova applicazione nel caso di personale utilizzato a tempo parziale da ente diverso da quello di appartenenza;
 - b) a tal fine è previsto, infatti, che gli enti locali possono utilizzare, per soddisfare le proprie esigenze organizzative, personale assegnato da altri enti del comparto per periodi determinati e per una parte dell'orario ordinario d'obbligo, con il consenso dei lavoratori interessati e secondo le regole definite preventivamente mediante una convenzione da concordarsi tra gli enti interessati;
 - c) la convenzione, in particolare, deve disciplinare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

- d) in considerazione della circostanza che la disciplina contrattuale faccia riferimento al "rispetto del vincolo dell'orario d'obbligo", si deve ritenere che l'utilizzazione da parte di un ente diverso da quello di appartenenza possa avvenire solo per una parte dell'ordinario orario di lavoro settimanale che, contrattualmente, è dovuto dal dipendente interessato presso l'ente di appartenenza;
- e) quindi, la clausola contrattuale consente a due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo (normalmente 36 ore settimanali) cui è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, il dipendente presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;

....omissis; infatti, occorre ricordare, per espressa previsione dell'art.14 sopra richiamata, il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, escludendosi ogni possibilità di modifica anche e soprattutto sul punto dell'orario di lavoro; ..omissis.. Infine, si evidenzia che le modalità di erogazione al dipendente dei trattamenti economici di competenza di ciascuno degli enti interessati sono liberamente determinate dagli stessi in sede di predisposizione e stipulazione della convenzione di cui all'art.14, comma 1, del CCNL del 22.1.2004;

- il parere dell'ARAN n. RAL 670 - Orientamenti applicativi in merito all'art.14 CCNL 22.01.2004, ha inequivocabilmente confermato che la convenzione tra enti per l'utilizzo congiunto di un lavoratore può avvenire solo nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo;
- la fattispecie di cui all'art. 14 CCNL cit.:
 1. è diretta all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane in ambito locale ferma nell'ambito di uno stesso rapporto di lavoro, che resta invariato;
 2. non comporta l'ingresso di nuovo personale, la creazione di rapporto di lavoro, consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno;
- in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2014 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione ed escludendo, pertanto, ogni possibilità di modifica, anche rispetto all'orario di lavoro;
- sempre l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevede che l'utilizzo, a tempo parziale, del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- con nota prot. n. 10733 del 25.06.2021 il Sindaco del Comune di Bellizzi ha chiesto la disponibilità a consentire l'utilizzo in forma associata ed a tempo parziale per 21 ore settimanali della Dott.ssa Rossella Ciardi, nata a Salerno il 20.01.1977, dipendente a tempo indeterminato e parziale del Consorzio Valle dell'Irno, nella forma di cui all'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e dell'art. 17 comma 6 del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;
- la dipendente interessata ha prestato assenso all'utilizzo di che trattasi;
- il Consorzio Sociale Valle dell'Irno S6, valutata la richiesta del Comune di Bellizzi, tenuto conto che la dipendente ha un orario ordinario di 15 ore settimanali ma estese a _____ ore per lo svolgimento di attività e servizi previsti dalla Progettazione di cui all'Avviso pubblico 1-2019 -PaIS Pon inclusione 2014-2020 azione A - sotto azione A.1 e considerando, altresì, che la struttura amministrativa dell'Ente ha necessità di garantire la continuità e le numerose incombenze del servizio presso cui è incardinata la Dott.ssa Rossella Ciardi, con determina nr. _____ ha accolto la richiesta del Comune di Bellizzi ma contestualmente - previa rinuncia della dipendente all'estensione oraria già in essere - ha esteso l'orario di lavoro della Dott.ssa Ciardi da 15 ore settimanali a 36 ore settimanali autorizzando il Comune di Bellizzi

all'utilizzazione, ai sensi dell'art.14 CCNL 22/1/2004, della dipendente per un numero massimo pari a 21 ore settimanali da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore distribuite tra i due Enti (15 ore presso il Consorzio Valle dell'irno S6 e 21 presso il Comune di Bellizzi);

- il Consorzio con la richiamata determina ha stabilito, altresì, che l'efficacia dell'estensione dell'orario di lavoro della dipendente è sospensivamente condizionata alla stipula della convenzione con il Comune di Bellizzi al termine concordato o allo scioglimento, per qualsiasi causa, della predetta convenzione;
- pertanto, le amministrazioni sopra identificate intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Bellizzi della Dott.ssa Rosella Ciardi in forza al Consorzio Sociale Valle dell'irno, in un quadro di interazioni operative finalizzato al miglioramento dei servizi istituzionali.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto e finalità

La presente convenzione disciplina l'utilizzo temporaneo ed a tempo parziale della dott.ssa Rossella Ciardi, già dipendente del Consorzio Sociale Valle dell'irno S6, in qualità di Educatore professionale inquadrata in categoria D, posizione economica D1, per lo svolgimento di analoghe mansioni afferenti il suo profilo professionale presso il Comune di Bellizzi.

Art. 3 Durata

La presente convenzione avrà la durata fino al 31/12/2021, con decorrenza dal 01.09.2021, Entrambi gli Enti possono recedere in via anticipata dalla presente convenzione, con un preavviso di 30 giorni, mediante comunicazione scritta

Art. 4 Tempo di lavoro in assegnazione

Per tutta la durata della convenzione la dott.ssa Ciardi presterà servizio presso il Consorzio Sociale Valle dell'irno per 15 ore settimanali, mentre le restanti 21 ore settimanali presterà servizio presso il Comune di Bellizzi secondo un calendario, modificabile in base alle esigenze di servizio.

Le due Amministrazioni, in relazione ai rispettivi regolamenti ed assetti organizzativi, determineranno in maniera autonoma le funzioni da attribuirsi al dipendente.

Art. 5 Titolarità del rapporto

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Consorzio Sociale Valle dell'irno, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio, per cui assume, a proprio carico, tutti gli adempimenti, previsti dalla legge e dai relativi contratti di lavoro, ai fini dei rapporti giuridici ed economici con il dipendente.

ART. 6 Oneri finanziari

Gli oneri finanziari riferiti al lavoratore utilizzato sono i seguenti:

1. Trattamento economico in godimento del lavoratore;
2. Trattamento accessorio a norma di contratto;
3. Oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

ART. 7 Riparto degli oneri finanziari

Per il periodo di presenza del dipendente presso il Comune di Bellizzi la retribuzione sarà corrisposta dal Consorzio Valle dell'Irno S6 e il Comune di Bellizzi rimborserà il Consorzio Valle dell'Irno S6 la retribuzione oltre gli oneri accessori sostenuti e documentati.

Sono ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, che vi provvede direttamente, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente distaccato. Le spese rimborsabili sono quelle relative ai viaggi in treno o auto, le spese eventuali di taxi e di altri mezzi di trasporto urbano, i rimborsi chilometrici per l'eventuale uso del mezzo proprio e quelle per i pedaggi autostradali e la custodia. E' esclusa ogni forma di ulteriore compenso o diaria. Gli oneri conseguenti, previa esibizione della necessaria documentazione giustificativa, sono posti a carico dell'ente utilizzatore impiegando le risorse di bilancio destinate al pagamento delle trasferte del personale.

ART.8 Periodo di riposo giornaliero, ferie e malattia

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà avvenire nell'osservanza della disciplina normativa e contrattuale e dovrà tenere conto del doppio impegno lavorativo. Le ferie annuali e gli altri congedi dovranno essere usufruiti nello stesso periodo o negli stessi periodi, fermo restando l'obbligo contrattuale contemporaneo di due settimane consecutive. Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Consorzio Sociale Valle dell'Irno che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà l'assenza al Comune di Bellizzi. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni al Consorzio Sociale Valle dell'Irno con le modalità di cui alla vigente normativa. Il Consorzio Sociale Valle dell'Irno, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Bellizzi.

ART.9 Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- Per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- Per scadenza della presente convenzione;
- Per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- Recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo racc. A/R di almeno 60 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 10 Controversie

Ogni controversia tra i due Enti, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della stessa, viene rimessa ai rispettivi Responsabili legali degli Enti convenzionati, sentiti i rispettivi Organi, se ritenuto necessario dagli stessi, fatti salvi gli atti dovuti a tutela dei due Enti.

Art. 11 Eventuali modifiche della convenzione

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione relativamente ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della medesima natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi delle amministrazioni.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle amministrazioni in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 12 Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, ove richiesto, degli atti necessari da parte degli organi competenti delle rispettive amministrazioni. Si fa rinvio, inoltre, alla normativa vigente.

Art. 13 Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo (Allegato "B" al D.P.R. 642/1972 - Articolo 16 "Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati") e sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso.

L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Lì _____

Il Presidente dell'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Valle dell'Irno" Ambito S6

Il Dott. _____ in qualità di _____ del Comune di Bellizzi

Il dipendente interessato - dott.ssa Rossella Ciardi - per presa visione e consenso



COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno
C.A.P. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650
Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

N. 77 del ventisette luglio duemilaventuno

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Domenico VOIPE, Sindaco



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

Originale in carta semplice per uso amministrativo. Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Comunale in data 28/07/2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 12/08/2021

Dalla Residenza Municipale, addì 28/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI



CERTIFICATO DI ESECUZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L

Dalla Residenza Municipale, addì 28/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

